



COMUNE DI VICENZA

Settore Servizi Sociali

Tel. 0444-222520 – www.comune.vicenza.it

email: servsociali@comune.vicenza.it – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

PGN 115688

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

IL DIRETTORE

- Visto il D.M. 30 marzo 2016 avente per oggetto "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi";
- Visto l'art. 6, comma 5, del D.L. 31.03.2013 n. 102;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1865 del 25.11.2016 di riparto del fondo in favore dei Comuni ad alta tensione abitativa;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 04/04/2017 con la quale sono state approvate le linee di intervento per l'accesso al fondo;
- Vista la determinazione n. 1634 del 16.08.2017 che approva l'avviso pubblico e lo schema di domanda;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo finalizzato agli interventi di cui al successivo art. 4, in presenza di una procedura di sfratto determinata da morosità incolpevole.

Le domande dei richiedenti potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Veneto.

1) DESTINATARI - REQUISITI

Possono fare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, ossia che si trovino in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta a una delle seguenti cause:



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

- a. perdita del lavoro per licenziamento (ad esclusione del licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie, tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili ad una documentata prolungata mancata corresponsione della retribuzione);
- b. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;
- e. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- f. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo o la necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali;
- g. riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare.

Le situazioni sopra elencate devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio e comunque **in un periodo non antecedente al 01.01.2015.**

La consistente riduzione del reddito si considera significativa, ai fini della maturazione della morosità incolpevole, quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%. La verifica va effettuata considerando il canone di locazione (escluse le spese accessorie) ed il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora il rapporto canone/reddito raggiunga un'incidenza superiore al 30% a partire dall'anno in cui si è verificata la causa della morosità.

Per i casi di malattia grave o infortunio, di cui alla lettera f), dal reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare saranno detratte le spese mediche validamente documentate.

La perdita o la consistente riduzione del reddito deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che ha prodotto la morosità.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

1. residenza nel comune di Vicenza;
2. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea o ad uno stato esterno all'Unione Europea purché in possesso di regolare titolo di soggiorno;
3. possesso di certificazione con valore I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o, reddito derivante da regolare attività lavorativa, con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
4. essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero che sia stato già convalidato ma non ancora eseguito;
5. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (ad esclusione degli immobili appartenenti alle

categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto da almeno un anno (l'anno di residenza è valutato con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto).

2) MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'accesso al Fondo i nuclei familiari che si trovino in una delle condizioni di seguito elencate:

- 1) richiedente che sia titolare, o che abbia nel proprio nucleo familiare un componente che sia titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Vicenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- 2) gli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati ai sensi della L.R. 10/1996 e successive modifiche ed integrazioni (in base a quanto disposto dalla D.G.R. Veneto n. 1783/2014);
- 3) soggetti che hanno già beneficiato di contributi di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14.05.2014 e del successivo D.M. 30.03.2016.

3) CRITERI DI PRIORITA'

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 30.03.2016, la presenza all'interno del nucleo familiare di un componente che sia:

- ultrasessantenne
- minore
- con invalidità accertata per almeno il 74%
- in carico ai servizi sociali o alle competenti ULSS per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

4) ENTITA' E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto in relazione all'entità della morosità incolpevole accertata e tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione.

L'importo concedibile per sanare la morosità incolpevole **non può superare l'importo di € 12.000,00.**

I contributi sono destinati a:

a) contributo in caso di provvedimenti di sfratto non ancora convalidati

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, potranno chiedere un contributo **fino a € 8.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario, il quale si impegni all'estinzione del giudizio ed a mantenere il contratto in essere, a condizione che lo stesso abbia una durata residua di almeno due anni.

La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare l'importo complessivo dei canoni scaduti, dovuti in base al contratto di locazione.

Nei casi in cui la quota erogabile per sanare la morosità risulti inferiore a € 8.000,00 la restante quota, sempre nel limite massimo di € 8.000,00 potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del canone di locazione in essere.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario previo formale accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio.

b) contributo in caso di sfratto convalidato – sottoscrizione di un nuovo contratto a canone agevolato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento, comunque con importo inferiore a quello del contratto precedente.

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potranno richiedere un contributo **fino a € 12.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di convalida.

La quota concedibile per sanare la morosità non può superare in ogni caso l'importo di € 8.000,00.

Al fine di favorire la stipula di un nuovo contratto tra le parti potrà essere erogata un'ulteriore quota di contributo, nel limite massimo complessivo di € 12.000,00, a copertura parziale del pagamento del canone del nuovo contratto di locazione e a corrispondere il deposito cauzionale, se dovuto.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario.

c) contributo in caso di sfratto convalidato - misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potranno richiedere un contributo ai fini del ristoro del proprietario dell'alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il contributo verrà erogato al proprietario, previo accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, **fino ad un massimo di € 6.000,00**, in relazione ai mesi di differimento (con un minimo di mesi sei), come sotto specificato:

- 6 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 6 mesi e comunque nella misura massima di € 3.000,00;
- 9 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 9 mesi e comunque nella misura massima di € 4.500,00.
- 12 mensilità del canone di locazione indicato nel contratto, in caso di rinvio per 12 mesi e comunque nella misura massima di € 6.000,00.

Il contributo verrà erogato al proprietario, mediante rate trimestrali, previa verifica della perdurante occupazione dell'alloggio da parte dell'inquilino.

d) contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato – sottoscrizione di un contratto a canone concordato.

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, che abbiano trovato un nuovo alloggio, diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio, per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone concordato, potranno richiedere un contributo nel limite **massimo di € 12.000,00** utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale e sostenere il pagamento, integrale o parziale, del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.

Il contributo verrà erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e comunque ad avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di sfratto.

Il contributo verrà erogato al proprietario, mediante rate trimestrali anticipate, previa verifica, nei confronti dell'inquilino, della perdurante occupazione dell'alloggio e del permanere delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del contributo.

5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente, in possesso dei requisiti sopra indicati, può presentare domanda di contributo utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune e disponibile sul sito internet http://www.comune.vicenza.it/pubblicazioni_on_line/altre_gare_ed_avvisi/

Il modello di domanda può anche essere ritirato, dal **lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle 16,30 alle 18,00**, presso:

- CSST CENTRO-NORD, via Turra n. 70 – Tel. 0444.222540 – 222940.
- CSST SUD-EST, via Giuriato n. 72 – Tel. 0444. 222920 – 222930.
- CSST OVEST, via Thaon di Revel n. 44 – Tel. 0444.222960 – 222961.

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e deve allegare la seguente documentazione:

- a) Copia di un documento di identità del firmatario la domanda, nel caso la stessa non venga sottoscritta in presenza dell'addetto al ricevimento;
- b) Per i richiedenti extracomunitari, copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) Documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole di cui al punto 1) del presente avviso (*licenziamento, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, accordi sindacali e aziendali con riduzione*

dell'orario di lavoro, cessazione attività professionale o d'impresa, malattia grave, infortunio, separazione, divorzio, allontanamento di un componente il nucleo familiare..);

- d) Attestazione ISE o ISEE in corso di validità o numero di protocollo attestazione INPS-ISEE dei redditi relativi al nucleo familiare;
- e) Copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all'alloggio oggetto della procedura di sfratto, regolarmente registrato;
- f) Copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità ed eventuale copia dell'ordinanza di convalida e degli atti successivi;
- g) Eventuale ulteriore documentazione comprovante il possesso delle condizioni di priorità nell'accesso ai contributi di cui al punto 3) del presente avviso (invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico alla competente ULSS);
- h) Autocertificazione dell'attuale situazione reddituale;

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'irricevibilità della stessa.

Le domande di contributo **dovranno essere presentate esclusivamente a mano**, pena l'esclusione, in quanto si richiede, data la specificità dell'istanza, un'interlocuzione diretta con i soggetti interessati.

A tal proposito è necessario contattare telefonicamente il CSST di riferimento al fine di concordare un appuntamento per la presentazione dell'istanza.

6) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Settore Servizi Sociali, espletato l'esame di ammissibilità delle domande pervenute in relazione ai requisiti previsti, procede ad informare i richiedenti dell'esito della procedura ed a trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo – l'elenco degli inquilini che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, al fine della graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Le pratiche verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo.

La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l'impossibilità di istruttoria della domanda fino al suo completamento.

I servizi sociali provvedono ad elaborare con i nuclei familiari un progetto personalizzato che indichi la finalizzazione del contributo e l'entità in relazione alle caratteristiche specifiche della situazione (capacità economica reale del nucleo al momento della presentazione dell'istanza, possibilità di superamento delle condizioni che hanno determinato l'insorgere della morosità incolpevole, adesione delle parti interessate – proprietario ed inquilino - alla tipologia di intervento proposto e sua sostenibilità, adesione dell'inquilino a percorsi/progetti di accompagnamento sociale proposti dal servizio sociale).

Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

7) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il procedimento di liquidazione dei contributi erogabili alle domande con esito positivo e complete di tutta la documentazione necessaria, avverrà subordinatamente al deposito della documentazione di cui punti 4.a, 4.b, 4.c e 4.d (formali accordi tra le parti, nuovo contratto di locazione registrato, ecc.).

I contributi saranno trasferiti direttamente al proprietario dell'alloggio previa sottoscrizione di formale accordo tra le parti.

8) INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003.

I dati acquisiti con la domanda e relativi allegati:

- a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri previsti dalle linee di intervento di cui alla delibera di G.C. n. 47 del 04/04/2017;
- b) sono raccolti dal Comune e trattati anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dal presente avviso;
- c) possono essere trasmessi alla Prefettura e alla Regione Veneto, nonché essere comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al responsabile del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare o chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se dati in violazione del D.lgs 196/2003.

Il Comune è titolare del trattamento dei dati.

9) CONTROLLI

Il Comune effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, nonché di quelle acquisibili presso altri enti.

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni, errori e/o irregolarità sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione e regolamentazione vigente.

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 alla revoca del beneficio ed attiva le procedure per il recupero dello stesso, nonché procederà alla segnalazione prevista dall'art. 76 del medesimo DPR.

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente avviso, è la dott.ssa Fausta Dalla Chiara, email: fdallachiara@comune.vicenza.it.

11) **PUBBLICAZIONE**

Il presente avviso ed il relativo modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Vicenza (http://www.comune.vicenza.it/pubblicazioni_online/altre_gare_ed_avvisi/).

12) **ALTRE DISPOSIZIONI**

Alla data di pubblicazione del presente avviso i richiedenti, le cui domande siano state presentate ai sensi del precedente avviso (PGN 20883 del 2 marzo 2015) e per le quali sia stata verificata la sussistenza dei requisiti per l'accesso ma non ancora definita la tipologia e l'entità dell'intervento, verranno contattati invitandoli a ripresentare la domanda secondo le modalità stabilite dal presente avviso.

Alla data di pubblicazione del presente avviso i procedimenti relativi alle domande, presentate ai sensi del precedente avviso (PGN 20883 del 2 marzo 2015) e per le quali sia già stata definita - con l'adesione delle parti interessate - anche la tipologia e l'entità dell'intervento, verranno conclusi nei termini e con le modalità previste dal citato avviso.

Vicenza, 31 agosto 2017

Il Direttore del Settore Servizi Sociali

Dott.ssa Sara Bertoldo

